

ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ REGOLAMENTO

Art 1 (definizioni)

Esame integrativo: consiste in prove che si svolgono presso l'istituto di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi dell'istituto di provenienza del candidato. Viene svolto per l'accesso alla classe successiva a quella di cui si possiede la promozione in caso di cambio di indirizzo o tipo di scuola.

Esame di idoneità: consiste in prove che si svolgono presso l'istituto di destinazione prima dell'inizio delle lezioni, su tutte le materie e i contenuti non affrontati nella scuola di provenienza delle classi precedenti a quella a cui si chiede di accedere.

Art. 2 (studenti iscritti alla classe prima. Sintesi della procedura per iscrizione tardiva)

Gli studenti iscritti alla classe prima possono richiedere il passaggio ad altro indirizzo/tipo di scuola, comunicando le motivazioni alla dirigenza della scuola frequentata e richiedendo il prescritto "nulla osta" al trasferimento.

Tali studenti, se interessati all'ingresso al "Redemptoris Mater", devono contattare la presidenza, che verifica la possibilità di accoglienza in base alle capacità di ricezione. Devono poi procedere all'iscrizione fornendo tutti i documenti previsti per il trasferimento. Termine ultimo per tale procedura presso la nostra scuola è, di norma, il 30 novembre, salvo casi particolari di cambio di residenza.

Art. 3 (studenti iscritti a classi successive alla prima. Sintesi della procedura per iscrizione tardiva)

Sono ammessi passaggi "in entrata" al "Redemptoris Mater", senza alcun esame da sostenere, solo nel caso di assoluta coerenza fra i 2 percorsi formativi, quello di provenienza e di destinazione. Si effettua entro il 30 ottobre. Nel caso particolare di cambio di residenza il termine si estende al 30 novembre.

Art. 4 (tempistica per gli esami di idoneità ed integrativi)

- a) Le domande di ammissione agli esami di idoneità ed integrativi vanno presentate ai competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni (O.M. 90/01 art 18). Chi si è ritirato entro il 15 marzo deve presentare tale domanda entro il 25 marzo. Domande tardive possono essere prese in considerazione se compatibili con l'organizzazione della scuola. I bocciati a giugno dell'anno corrente possono presentare domanda di esami di idoneità entro il 30 giugno dello stesso anno.
- b) I documenti da presentare sono tutti quelli previsti dalla normativa in vigore.
- c) Di norma la scuola non svolge esami di idoneità per recupero anni. Diversamente, attraverso un responsabile individuato dalla presidenza, analizza le domande e le indirizza caso per caso. Vengono nominate una o più commissioni a seconda delle esigenze. Si possono stabilire contatti con lo studente per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni. Ogni commissione istituita definisce in tempi brevi le materie oggetto d'esame ed i relativi programmi che il candidato deve controfirmare e presentare presso la segreteria didattica. In occasione del primo consiglio di classe, si verbalizzano le decisioni prese e si verifica la documentazione. In caso di irregolarità, il docente della materia contatta lo studente per la regolarizzazione. A questo punto il preside pubblica il calendario dell'esame.
- d) La scuola predisponde l'elenco dei candidati e delle materie su cui si svolge l'esame per la classe di destinazione. Le prove possono essere scritte e/o orali. La correzione delle prove può avvenire per sottocommissioni.
- e) La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio, opportunamente verbalizzato. Lo studente viene ritenuto idoneo se ottiene la sufficienza in tutte le materie oggetto dell'esame.
- f) I risultati vanno pubblicati tempestivamente all'albo e sul sito web della scuola.

Art. 5 (composizione delle Commissioni)

Le commissioni sono formate da docenti delle classi di destinazione, con la nomina di un commissario per ogni materia oggetto dell'esame (per un minimo di tre docenti) e di un docente della classe immediatamente precedente, se già non presente in commissione.

Art. 6 (accesso all'esame di idoneità)

È possibile solo nei casi previsti dagli artt. 192-193 del decreto legislativo 297/94.

I casi principali sono i seguenti:

- a) Lo studente che si ritiri entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso può sostenere gli esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere all'anno successivo a quello frequentato.
- b) Lo studente che volesse recuperare l'anno o gli anni persi nel corso della scuola superiore, non può svolgere esami di idoneità con il fine di abbreviare il corso di studi della secondaria superiore, ma con il solo effetto del recupero (esempio: lo studente con promozione alla terza può presentarsi agli esami di idoneità per l'accesso alla quarta solo se sono trascorsi almeno 3 anni dal conseguimento del diploma di terza media)
- c) Gli studenti che compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno antecedente il primo scritto possono esibire il solo possesso del diploma di terza media;
- d) Gli studenti che compiono i 23 anni nell'anno solare possono sostenere l'esame indipendentemente da qualsiasi titolo precedente.

Art. 7 (passaggi senza esami)

Senza particolari formalità e dietro semplice domanda dei genitori o dello studente maggiorenne, salvo la disponibilità di posti e dei vincoli linguistici, vengono regolati i seguenti passaggi:

- a) Gli studenti regolarmente frequentati i curricoli opzionali/facoltativi classico e scientifico del Liceo "Redemptoris Mater" possono accedere al curricolo antropologico interno
- b) Gli studenti provenienti dall'estero possono essere inseriti in base al criterio anagrafico ed alla corrispondenza della classe frequentata, salvo verifica dell'adeguata possibilità di frequentare con successo la classe. In caso contrario vengono indirizzati verso la classe precedente a quella a cui dovrebbero accedere in base ad età e titoli. L'effettiva conoscenza della lingua italiana è un elemento significativo ai fini della scelta, che deve avvenire, di norma, non oltre il 30 ottobre dell'anno di inserimento nella classe di destinazione. (DPR 394/1999 art. 45). Il consiglio di classe di destinazione viene informato, tramite il coordinatore, della situazione dello studente in entrata.

Art. 8 (norma finale)

Eventuali ulteriori casi non esplicitamente affrontati da questo regolamento vengono affrontati e risolti dalla dirigenza, nel rispetto della normativa in vigore e dello spirito del presente regolamento.